Liceo Classico e Linguistico con Sezione Ospedaliera
“Francesco Petrarca”
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 - tel.: 040 390202 fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321
e-mail: tspc02000n@istruzione.it pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 13/2/2026

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina del Liceo classico e linguistico “F. Petrarca” di Trieste si ispira ai principi e allo spirito dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e (DPR 249/1998) e alle successive modifiche e integrazioni (DPR 235/2007; DPR 134/2025).

Si condivide, in particolare, la definizione della scuola come “una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio (…). La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”. Il regolamento parte quindi dal presupposto che la scuola realizza la propria missione educativa sviluppando negli allievi la consapevolezza dell'importanza del rispetto reciproco e dei valori civili.

Compito della scuola, infatti, non è soltanto quello di far acquisire competenze, ma anche quello di formare gli studenti alla cittadinanza, intesa come appartenenza a una comunità dove si esercitano diritti e si assolvono doveri, offrendo, attraverso la propria partecipazione attiva, un contributo alla sua crescita sociale, culturale, etica e umana.

Il Regolamento di disciplina del Liceo non va inteso come un insieme di norme da rispettare passivamente, ma come un insieme di regole da comprendere e condividere in maniera consapevole e responsabile.

Prima parte

I diritti e i doveri degli studenti

In questa prospettiva il Regolamento intende richiamare alcuni punti dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” di cui al DPR 24 giugno 1998, n. 249, art. 2 e art.3 (diritti e doveri dello studente), con le modifiche apportate dal D.P.R. n.235/2007 preceduto dalla direttiva “Fioroni” n.16 dello stesso anno e dal DPR N.134/2025.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/49997/Statuto+delle+studentesse+e+degli+studenti.pdf/53c11c3e-97d9-428a-94fc-911b45e32269?version=1.0&t=1476271671086

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/25/25G00140/SG

1) Diritti

a) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta a quella

pluralità delle idee, di cultura e di fede religiosa che si impone nella società odierna. La scuola pertanto, intende perseguire la continuità dell'insegnamento e valorizzare le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare dibattiti su temi liberamente scelti e di realizzare iniziative

b) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, nell'ambito delle modalità previste dal regolamento generale di Istituto, si impegnano ad attivare con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

c) Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio impegno.

La scuola si impegna ad assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale dell'allievo e a mettere in opera tutte le iniziative necessarie al recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione. Con questo spirito la scuola si impegna anche a garantire la sicurezza e l'agibilità di tutti gli spazi anche agli studenti disabili.

I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola, del diritto degli studenti singoli ed associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte (cfr. punto 10 regolamento generale)

2) Doveri

a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutte le componenti della scuola – dal dirigente scolastico al personale tutto della scuola, dai docenti ai loro stessi compagni – lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.

d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento generale d'Istituto.

e) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità di vita della scuola.

Seconda parte: comportamenti che configurano mancanze disciplinari.

Sul tema della disciplina il presente Regolamento fa riferimento alle indicazioni contenute nel DPR 24 giugno 1998, n. 249, al documento ministeriale sul "Monitoraggio regolamento d'Istituto", nonché al DPR 21 novembre 2007, n. 235 e al DPR 8 agosto 2025, n.134.

a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

e) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento per più di 15 giorni, e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

f) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni (ad eccezione di quanto previsto dalla successiva lettera h).

g) Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni,** il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. La scuola, nell'ambito della propria autonomia, individua i docenti incaricati di realizzare tali attività. Per attività a favore della comunità scolastica (e quindi esenti da qualsiasi onere per la scuola stessa) si intendono tutte quelle attività in orario extrascolastico (che non comportino rischi di sorta per lo studente) che nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo: attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca; supporto al lavoro dei collaboratori scolastici (attività di sorveglianza, di pulizia e di riordino dei locali della scuola o degli spazi verdi), attività di supporto alla pubblicazione del giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso **fra tre e quindici giorni,** il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività si svolgono presso strutture ospitanti individuate dall'USR in base ad avviso pubblico con requisiti e criteri definiti dal MIM. Le istituzioni scolastiche, in autonomia e sulla base di quanto disposto dal novellato articolo 4, comma 8-ter del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, procederanno alla stipula di apposite Convenzioni, con enti, associazioni ed enti del Terzo settore presenti nell'elenco fornito dall'USR. La Dirigente è delegata alla stipula di convenzioni con gli enti individuati dall'USR.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Nei periodi di allontanamento **superiori a quindici giorni**, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

h) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può

essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto dalla lettera g.

i) Nel caso di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica, con l'esclusione dallo scrutinio finale, o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

j) Le sanzioni disciplinari che comportano a vario titolo l'allontanamento dello studente dalla scuola possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, nonché concordanti, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

k) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

l) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Terza parte: le sanzioni disciplinari

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per mancanze lievi è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione. Queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere irrogate con la massima tempestività. Nei casi in cui le mancanze non siano comunque gravi, sussistono quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere deliberate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno/a, da parte del dirigente scolastico (tramite posta elettronica ordinaria oppure posta elettronica certificata con avviso di ricezione). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento, che deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali debitamente formalizzate. L'alunno/a deve essere ascoltato in via preliminare in modo congiunto dal dirigente scolastico, dal docente che ha segnalato il fatto e dal coordinatore del consiglio di classe. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con loro degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno/a. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati. A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza (dirigente e docenti del consiglio di classe): a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare: il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; b. la trasmissione degli atti al Consiglio di

Classe o al Consiglio d'Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Tutto ciò premesso, il Liceo classico e linguistico "F. Petrarca" stabilisce i comportamenti sanzionabili, le relative sanzioni e l'organo cui compete irrogare le sanzioni.

In linea generale il Regolamento di disciplina, ribadendo che devono essere considerate come infrazioni disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 sopra citato e successive modifiche e integrazioni, ne individua le seguenti tipologie:

LIVELLO	ENTITÀ	SANZIONE	COMPETENZA
1	Lieve	Richiamo verbale; nota disciplinare	Docente
2	Grave	Nota disciplinare Sospensione o svolgimento di attività in favore della comunità scolastica	Docente Consiglio di classe (allargato alla componente genitori e studenti)
3	Gravissima	Sospensione o svolgimento di attività in favore della comunità scolastica	Consiglio di classe (allargato alla componente genitori e studenti)

Nessun provvedimento disciplinare può essere assunto senza che lo studente interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni nelle diverse forme e sedi competenti.

Il Consiglio di Classe che irroga la sanzione è allargato alla componente genitori e studenti così come previsto dalla nota MIUR prot. n. 3602 del 31/7/2008, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore).

Livello 1: Infrazioni lievi

Esempi: ritardi occasionali; disturbo occasionale o non grave durante l'attività didattica; assenze non adeguatamente giustificate; comportamenti non adeguati durante le attività didattiche, i viaggi e le visite di istruzione e durante le attività scolastiche previste nel PTOF; mancanza del materiale didattico richiesto; mancato o scorretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata

Competenza: docente.

Sanzione: richiamo verbale da parte del docente; annotazione sul registro. I ritardi vanno comunque annotati sul registro elettronico. Nel caso di ritardi reiterati il consiglio di classe ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Livello 2: Infrazioni gravi

Esempi (durante le attività didattiche, durante le visite e i viaggi di istruzione e durante tutte le attività scolastiche previste dal PTOF): insulti, turpiloquio, danneggiamento intenzionale.

Utilizzo di telefoni cellulari/smartphone durante lo svolgimento dell'attività didattica e per tutta la durata dell' orario scolastico in tutti gli spazi di pertinenza della scuola non espressamente autorizzato dal docente per attività didattiche.

Utilizzo di dispositivi tecnologici quali pc e tablet in modalità online non espressamente autorizzato dal docente per attività didattiche.

Se la specifica infrazione all'utilizzo dei telefoni cellulari/smartphone viene reiterata per più di tre volte, il consiglio di classe può valutare di procedere con il provvedimento di sospensione.

Mancanza di rispetto con atteggiamenti o parole nei confronti di qualsivoglia componente della scuola; fumo nei locali dell'Istituto o in altro luogo dove persiste il divieto di fumo; frequenza irregolare non giustificata.

Competenza: docente

Allo studente più volte ammonito per comportamento scorretto o irrispettoso (includendo l'eventuale ammonizione per infrazioni lievi reiterate) potranno applicarsi sanzioni più gravi dell'ammonizione.

Competenza: consiglio di classe (allargato alla componente genitori e studenti così come previsto dalla nota MIUR prot. n. 3602 del 31/7/2008).

Sanzione: a seconda della gravità del caso si procede con: a) nota disciplinare sul registro elettronico; b) rapporto al Dirigente scolastico o al Collaboratore vicario; c) convocazione dei genitori o tutori. Il consiglio di classe può deliberare la sospensione dello studente da uno a tre giorni.

Livello 3: Infrazioni gravissime

Esempi (durante le attività didattiche, durante le visite e i viaggi di istruzione e durante tutte le attività scolastiche previste nel PTOF): comportamento gravemente irrispettoso nei confronti di qualsivoglia componente della scuola; uso di apparecchiature elettroniche per effettuare registrazioni audio e video, fotografie per uso personale senza acquisizione del consenso da parte delle persone interessate; falsificazione di firme, dati ed atti; danni di rilievo compiuti per incuria o per dolo; allontanamento dal gruppo non autorizzato durante i viaggi e le visite d'istruzione; infrazioni gravi al regolamento per la sicurezza, comportamenti violenti, comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria.

Costituiscono gravissime infrazioni al regolamento gli atti di bullismo e cyberbullismo (L.n.71/2017) (vedi Protocollo antibullismo dell'Istituto), considerando come tali anche quelli compiuti fuori dal contesto scolastico che però coinvolgono gli studenti della scuola e l'introduzione nell'edificio scolastico di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicoattive o l'assunzione delle stesse durante le attività previste nel PTOF.

Competenza: in tutti questi casi si riunirà immediatamente il Consiglio di classe (allargato alla componente genitori e studenti così come previsto dalla nota MIUR prot. n. 3602 del 31/7/2008), che delibererà la eventuale sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. Nei casi in cui si ritenga applicabile la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni e quella che implica l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, ogni decisione è devoluta, acquisito il parere del Consiglio di classe, al Consiglio di Istituto (art. 1, comma 6, del D.P.R. 21.11.2007, n.235 di modifica dell'articolo 4 del D.P.R. 24.6.1998,n. 249).

Ove il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo e/o giudiziario, il dirigente scolastico darà corso alle opportune azioni e/o segnalazioni alle autorità competenti. Il consiglio di classe, riunito nella sola componente docenti, nei provvedimenti di sua competenza, vota a scrutinio segreto. Nel caso di parità numerica il provvedimento disciplinare si estingue.

Sanzione: sospensione o allontanamento dalla comunità scolastica.

La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Principi generali

Nel precisare questo elenco di sanzioni, il Regolamento tiene ferme alcune osservazioni generali:

1. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di intenzionalità nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
3. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
4. Le sanzioni devono sempre tener conto anche della situazione personale dello studente.
5. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Le violazioni dei doveri sopra elencati si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, l'assiduità nell'impegno di studio.

Parte quarta: impugnazioni.

In conformità alle indicazioni presenti nel DPR 249/1998, alle successive modifiche e integrazioni apportate dal DPR 235/2007 e dalla nota del MIUR del 31 luglio 2008, contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Tale ricorso va presentato ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, presieduto dal Dirigente scolastico e composto da

a) un docente designato dal Consiglio d'Istituto

b) uno studente tra gli eletti nel Consiglio d'Istituto

c) un genitore tra gli eletti nel Consiglio d'Istituto.

Per ogni rappresentante è previsto un membro supplente in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore).

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni.

La sanzione irrogata diventa esecutiva a partire dal 16° giorno della sua deliberazione da parte dell'organo competente. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o delle attività alternative è sospesa fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

Si fa comunque presente che, a norma del D.P.R. 235/2007, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse

Parte quinta: compiti e funzionamento dell'Organo di garanzia.

All'organo di garanzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e del presente regolamento di disciplina;

b) decidere sui ricorsi;

c) formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di

disciplina; Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti.

L'organo di garanzia viene convocato, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi collegiali della scuola e in tutti i casi in cui viene proposto ricorso avverso un provvedimento disciplinare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse per conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in cinque giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a tre.

Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente

. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

L'Organo di Garanzia resta in carica per un periodo di due anni.

Parte sesta: Pubblicità e norme finali

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno d'Istituto ed è allegato al P.T.O.F.

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito web della scuola.